COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 17-05-2021

Ufficio: AREA AFFARI GENERALI

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 13.01.2021 DI CHIUSURA STRADE E PIAZZE RICADENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA.

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di maggio, il SINDACO AVV. PINO GIOVANNI

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n..833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del **l°** febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sci mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella. Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. l comma i del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni. dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro,

prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, *n.* 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020;

VISTA la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19" disponendo che "Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata";

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l'adozione di "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)";

CONSIDERATO che le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 0/8 gennaio 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia. (21A00123) (G.U. Serie Generale , n. 6 del 09 gennaio 2021) " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

VISTO il decreto del. Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e in particolare l'art 2, comma 4 lettere b) e c) c):

b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n 5 de11'8 gennaio 2021 ***: Ulteriori*** *misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 della Regione Siciliana e in particolare l'art 5 (Misure comunali di contenimento) I. Al fine di limitare le occasioni di assembramento, i Sindaci possono disporre le ulteriori misure limitative, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, nonchè consentire agli esercizio commerciali l'orario continuato , ovvero adottare ulteriori misure per regolamentare durante il periodo dei saldi stagionali l'accesso agli esercizio commerciali;*

VISTA la relazione del Comitato tecnico- scientifico della Regione Siciliana secondo cui, *a far data dal mese di gennaio " si può notare un nuovo incremento dei casi , con un aumento rispetto ai sette giorni precedenti, del 36,25% e la Sicilia si colloca al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso cli 14,22/10000 abitanti" e ...omississ...ed è in constante crescita da alcune settimane;*

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dover adottare ulteriori misure per il contenimento del contagio, fatte salve le facoltà per le singole attività commerciali, ivi incluse quelle ritenute essenziali e necessarie e che continuano ad operare con gli orari e le modalità previsti dalle normative sopra richiamate;

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal. Sindaco;

VISTI
L'art. 32 della Costituzione;
L'art. 32 della L. 23/12/1978 n 833 L'art. 117
del D.Lgs 31.13/1998 n. 112;
L'art. 50, comma 5, del TUEL, approvato con D.Lgs. del 18/08/20000, n. 267, ai sensi del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".*

VISTA l'Ordinanza del 14 maggio 2021 del Ministro della Salute che dispone "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Sardegna e Sicilia" che pone le due regioni in zona gialla;

PRESO ATTO del decrescere dei positivi al Covid-19 nel Comune di San Filippo del Mela;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze emanate nn. 38-40-43 avente come oggetto *"limitazione allo stazionamento in alcune aree pubbliche";*

RITENUTO in relazione a quanto sopra che non sussistano più le condizioni per mantenere il divieto di cui alle citate Ordinanze, ed in particolare di cui all'Ordinanza n. 03 del 13/01/2021;

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate:

O R D I N A

LA REVOCA con effetto immediato dell'Ordinanza n. 03 del 13/01/2021 che stabiliva la chiusura al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 07.00 del giorno dopo di strade e piazze, salvo che per l'accesso ad esercizi commerciali e attività imprenditoriali e professionali o per raggiungere la propria abitazione;

D I S P O N E

l'immediata esecutività della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

DISPONE ALTRESI'

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

che la presente ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Messina;
- Stazione Carabinieri di San Filippo del Mela;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 gg., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to AVV. PINO GIOVANNI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)

Si attesta che la presente Ordinanza n. 14 del 17-05-2021, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 17-05-2021.

N. Reg. Albo: 711

San Filippo del Mela, 17-05-2021

Il Resp.le Area Affari Generali
Lo Duca Angelo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo